

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1696/87 DELLA COMMISSIONE del
10 giugno 1987
recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE)
n. 3528/86 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste
nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico (inventari,
reti, bilanci)**

gazzetta ufficiale n. L 161 del 22/06/1987 pag. 0001 - 0022

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, relativo alla
protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico (1), in
particolare l'articolo 2, paragrafo 3 e l'articolo 3, paragrafo 2,
considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3528/86,
l'azione comunitaria è intesa ad aiutare gli Stati membri:
- a redigere, in base ad una metodologia comune, un inventario periodico dei danni
cagionati alle foreste soprattutto dall'inquinamento atmosferico,
- a creare o completare, in modo coordinato ed armonico, la rete di posti d'osservazione
necessaria per redigere tale intervento;
considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3528/86,
gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati raccolti dalla rete di posti
d'osservazione;
considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3528/86,
ogni Stato membro elabora periodicamente secondo un metodo scientifico uniforme, in
particolare sulla base dei dati dell'inventario di cui all'articolo 2, un bilancio sullo stato
sanitario delle foreste rispetto all'inquinamento atmosferico e lo trasmette alla
Commissione;
considerando che occorre adottare le modalità di applicazione dei due suddetti articoli, in
particolare quelle relative alla raccolta, alla natura, alla compatibilità e alla trasmissione dei
dati dell'inventario, nonché all'elaborazione periodica del bilancio sullo stato sanitario delle
foreste;

considerando che le domande di contributo presentate nel quadro del regolamento (CEE)
n. 3528/86 per la redazione periodica dell'inventario e la creazione o l'estensione della rete
di posti d'osservazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento citato devono
contenere tutti i dati atti a consentire l'esame delle misure in causa in rapporto agli obiettivi
e ai criteri sanciti dallo stesso regolamento;
considerando che tali domande devono essere presentate in forma identica onde
facilitarne l'istruzione e l'esame comparativo;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del
comitato per la protezione della foresta,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'inventario periodico dei danni cagionati alle foreste soprattutto dall'inquinamento
atmosferico è redatto sulla base di una rete comunitaria di posti d'osservazione
corrispondente a un reticolo sistematico di 16 km x 16 km.
2. In ciascuno di tali posti, le osservazioni vengono effettuate su alberi scelti secondo una

procedura di campionamento obiettivo.

3. Lo stato sanitario degli alberi osservati è valutato sulla base di criteri prestabiliti.

4. Al più tardi il 15 dicembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in forma standardizzata, i dati raccolti in ciascuno dei posti d'osservazione della rete comunitaria.

5. Le modalità tecniche di applicazione del presente articolo figurano nell'allegato I.

Articolo 2

1. Le domande di contributo finanziario della Comunità per:

- la redazione dell'inventario periodico su base comunitaria e
- la creazione o l'estensione della rete di posti d'osservazione necessaria per redigere tale inventario,

di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3528/86, devono contenere i dati e i documenti giustificativi indicati nell'allegato II del presente regolamento.

Le domande sono presentate in triplice esemplare, nella forma indicata nell'allegato II.

Gli Stati membri presentano tali domande alla Commissione anteriormente al 1g novembre di ogni anno per l'anno successivo. Per il 1987 le domande sono presentate al più tardi il 15 luglio 1987.

2. Le domande che non soddisfano alle condizioni di cui al paragrafo 1 non sono prese in considerazione.

Articolo 3

I bilanci degli Stati membri sullo stato sanitario delle foreste sono elaborati annualmente, in particolare sulla base dei dati della rete comunitaria di posti d'osservazione e di ogni altra rete rappresentativa a livello nazionale o regionale cui si applichi la metodologia definita nell'allegato I.

Tali bilanci contengono i dati indicati nell'allegato III.

I bilanci sono trasmessi alla Commissione al più tardi il 15 gennaio di ogni anno.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

FWG:L888UMBI00.96

FF: 8UIT; SETUP: 01; Hoehe: 763 mm; 110 Zeilen; 5196 Zeichen;

Bediener: MARK Pr.: C;

Kunde: L 888 Umbr. It. 00

Allegati omessi